



## PROVINCIA DI RAVENNA

### Manuale operativo per l'organizzazione della procedura elettorale per l'elezione del Presidente e del Consiglio provinciale di Ravenna

Redatto in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*" e successive modifiche e integrazioni e della Circolari del Ministero dell'Interno nn. 32/2014, 35/2014 e 38/2014.

## **SOMMARIO**

### **Premessa**

*Art. 1- Finalità*

### **Capo I Costituzione e composizione dell'Ufficio elettorale**

*Art. 2 – Procedimento elettorale*

*Art. 3 – Ufficio elettorale*

*Art. 4 – Seggio e materiale elettorale*

### **Capo II Elettorato attivo e passivo**

*Art. 5 – Elettorato attivo*

*Art. 6 – Elettorato passivo*

*Art. 7 - Determinazione/ del corpo elettorale attivo e passivo ai fini elettorali*

*Art. 8 – Comunicazione circa la cessazione dalla carica*

*Art. 9 - Requisiti per la candidatura*

### **Capo III Preparazione delle candidature, formazione delle liste e sottoscrizioni**

*Art. 10 – Candidatura alla carica di Presidente della Provincia*

*Art. 11 – Candidatura alla carica di Consigliere provinciale. Formazione delle liste.*

*Art. 12 – Sottoscrizione delle candidature e delle liste. Autenticazione.*

*Art. 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale*

*Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale*

### **Capo IV Presentazione delle candidature**

*Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia*

*Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati a Consigliere provinciale*

*Art. 17 – Rinuncia alla candidatura*

*Art. 18 – Materiale presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale. Propaganda elettorale.*

### **Capo V Esame delle candidature**

*Art. 19 – Procedure di verifica*

*Art. 20 – Verifica delle sottoscrizioni*

*Art. 21 – Verifica del numero dei candidati alla carica di Consigliere provinciale*

*Art. 22 – Verifica delle candidature*

*Art. 23 – Esame della denominazione delle liste*

*Art. 24 – Completamento esame delle candidature*

*Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale – Sorteggi*

### **Capo VI Indicazioni preliminari alle operazioni di voto**

*Art. 26 - Designazione del rappresentante di lista e del rappresentante del candidato alla carica di Presidente e loro facoltà*

*Art. 27 - Sede delle operazioni di voto*

*Art. 28 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del seggio elettorale*

*Art. 29 - Compiti e poteri del Presidente.*

*Art. 30 - Funzioni del Vicepresidente*

*Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori.*

### **Capo VII Svolgimento delle operazioni di votazione**

*Art. 32 - Insediamento del Seggio elettorale*

*Art. 33 - Votazioni*

*Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato alla carica di Presidente della Provincia*

*Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale*

*Art. 36 - Operazioni di scrutinio*

*Art. 37 - Materiale elettorale*

*Art. 38 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia*

*Art. 39 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale*

*Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale. Pubblicazione e Comunicazioni istituzionali.*

*Art. 41 - Disposizioni finali*

## PREMESSA

Il presente manuale elettorale per la elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Ravenna viene redatto in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (di seguito Legge 56/2014) e successive modifiche e integrazioni e della Circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 Prot. n. 12318 del 01.07.2014

Si rinvia pertanto integralmente alle disposizioni contenute nella Legge 56/2014 inerenti gli organi delle Province, la loro elezione e funzionamento nonché alle Circolari del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014 “*Legge 7 aprile 2014 n. 56 – Elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consiglieri provinciali. Linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale*” e successive modifiche ed integrazioni e n. 35 del 19 agosto 2014 “*Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014 - Modifiche alla legge n. 56 del 2014 sul procedimento per le elezioni di secondo grado dei consigli metropolitani, dei presidenti e dei consigli provinciali*” e successive modifiche e integrazioni.

Il presente manuale disciplina le modalità di elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale. Entrambe dette elezioni possono svolgersi separatamente o contemporaneamente se, in quest'ultimo caso, la data di indizione delle elezioni è la stessa.

Il manuale è strutturato in capi e articoli.

Il titolo dell'articolo individua il riferimento alla elezione del Presidente o alla elezione del Consiglio provinciale. Ove il riferimento del titolo non è riconducibile all'una o all'altra elezione, la norma attiene al procedimento elettorale per l'elezione degli organi provinciali in generale.

Si precisa che alcune previsioni regolamentari sono valide solo in fase di prima applicazione della Legge n. 56/2014, ma di questo ne viene fatta espressa menzione.

Inoltre il riferimento al Presidente della Provincia, cui vengono attribuite funzioni nel procedimento elettorale, è da intendersi al Commissario straordinario dell'ente, qualora commissariato.

### Art. 1 – Finalità

Il presente manuale definisce, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni la disciplina del sistema elettorale della Provincia di Ravenna.

## CAPO I

### COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO E DEL SEGGIO ELETTORALE

#### Art. 2 – Procedimento elettorale

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia e/o per l'elezione del Consiglio provinciale di Ravenna almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente viene pubblicato all'Albo pretorio informatico dell'Ente e nell'apposita sezione internet sul sito dell'Ente “*Elezioni provinciali 2016*”.

Il medesimo decreto è trasmesso mediante posta elettronica certificata avente, a tutti gli effetti, valore di notifica:

- a tutti i Comuni della Provincia di Ravenna per:
  - la comunicazione al Sindaco e a ciascun Consigliere comunale;
  - la pubblicazione in ciascun Albo pretorio comunale con valore di pubblicità-notizia, deve rimanere pubblicato fino alla data delle elezioni.
- al Prefetto della Provincia di Ravenna.

In sede di prima applicazione, il decreto è altresì trasmesso ai Consiglieri provinciali uscenti.

3. È nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore (attivo e passivo) antecedente al decreto di indizione delle relative elezioni.

4. L'elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale possono essere indette con un unico decreto di convocazione e svolgersi nella stessa data, ove ci fosse coincidenza.

5. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

### **Art. 3 – Ufficio elettorale**

1. L'Ufficio elettorale è costituito presso la Provincia di Ravenna ed è composto da un responsabile, individuato nella figura del Segretario generale, o chi ne fa le veci, e da idoneo numero di componenti individuati tra il personale dipendente dalla Provincia, applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali.

L'Ufficio elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione nonché alla proclamazione degli eletti, secondo le disposizioni di cui al presente manuale.

2. La costituzione dell'Ufficio elettorale avviene con decreto del Presidente della Provincia, da adottarsi contestualmente dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.

Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire i titolari in caso di impossibilità.

3. Il Responsabile dell'Ufficio elettorale è responsabile del procedimento elettorale e assume tutti gli atti del medesimo Ufficio i quali sono pubblicati, oltre che all'Albo pretorio informatico dell'Ente, nella sezione del sito istituzionale denominato "*Elezioni provinciali 2016*".

4. Il Presidente della Provincia può, con apposito provvedimento, provvedere a modificare, in ogni momento, la composizione dell'Ufficio elettorale, qualora si verifichi la necessità di sostituire uno o più componenti per sopravvenuto impedimento di uno di essi.

### **Art. 4 – Seggio e materiale elettorale**

1. Con provvedimento del responsabile dell'Ufficio elettorale, e nell'ambito del medesimo, è istituito un unico Seggio elettorale per le operazioni di voto e scrutinio.

2. Il Seggio elettorale è composto **da 1 (uno) funzionario/dirigente** con funzioni di Presidente e **da 4 (quattro) componenti**, membri effettivi, di cui uno con funzioni di segretario. L'atto di istituzione individua anche 4 (**quattro**) componenti supplenti chiamati a sopperire gli effettivi in caso di necessità. Il Presidente del Seggio, dandone atto nel verbale, individua a scelta fra gli scrutatori, un Vicepresidente.

3. Per la validità di tutte le operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno **3 (tre)** componenti, tra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

4. Al Seggio elettorale, prima dell'inizio dell'autenticazione delle schede, sono consegnate dall'Ufficio elettorale:

- Lista elettorale/sezionale degli aventi diritto al voto, così strutturata
  - i. Comuni divisi in fasce demografiche progressive, sottoelencati in ordine alfabetico
  - ii. per ciascun Comune, Consiglieri elencati in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco;
- Urna per l'elezione del Presidente della Provincia;
- Urna per l'elezione del Consiglio provinciale;
- Manifesto elettorale del Consiglio provinciale
- Manifesto elettorale del Presidente della Provincia
- Schede Votazione Presidente della Provincia, distinte per fascia/colore, pari al numero di elettori dei Comuni maggiorato, di massima, del 10 per cento;
- Schede Votazione Consiglio provinciale, distinte per fascia/colore, pari al numero di elettori dei Comuni maggiorato, di massima, del 10 per cento;
- Tabelle di scrutinio per l'elezione del Presidente della Provincia
- Tabelle di scrutinio per l'elezione del Consiglio provinciale
- Verbale di Seggio Presidente della Provincia
- Verbale di Seggio Consiglio provinciale
- Materiale di cancelleria utile allo svolgimento delle operazioni elettorali (ad es. penne, matite, timbri, tamponi inchiostrianti, scatole o buste, spago o scotch per confezionamento plichi ecc.).

## **CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

### **Art. 5 – Elettorato attivo**

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della Legge n. 56/2014, sono elettori del Consiglio provinciale e del presidente della Provincia i Sindaci e Consiglieri dei Comuni della Provincia di Ravenna, in carica alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Non possono far parte del corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del comune nè gli ex amministratori elettivi degli enti commissariati.

### **Art. 6 – Elettorato passivo**

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della Legge n. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente i Sindaci dei Comuni della Provincia il cui mandato scada non prima di diciotto (18) mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

2. A norma dell'art. 1, comma 69, della Legge n. 56/2014, sono eleggibili a Consigliere provinciale i Sindaci e i Consiglieri comunali, in carica, dei Comuni della Provincia, senza vincoli temporali di mandato.

3. In sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 79 e 80, sono altresì eleggibili alla carica di Presidente e di Consigliere provinciale i Consiglieri provinciali uscenti, ovvero i Consiglieri provinciali, compreso il Presidente, che erano in carica alla data della cessazione del Consiglio provinciale.

4. Non godono dell'elettorato passivo i Presidenti e i Consiglieri provinciali che, per motivi diversi, si sono dimessi dalla carica prima della fine del mandato, né i Commissari per la provvisoria amministrazione della Provincia, ove non siano stati eletti nella precedente consiliatura Presidenti o Consiglieri provinciali.

#### **Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali**

1. L'anagrafe elettorale provinciale di Ravenna comprende il corpo elettorale suddiviso in 6 (sei) fasce demografiche previste dalla legge; per ciascuna fascia la circolare del Ministero dell'Interno n. 32/2014 ha previsto una scheda di votazione di colore diverso:

-	FASCIA A	colore azzurro	Comuni fino a	3.000 abitanti
-	FASCIA B	colore arancione	Comuni da	3.001 fino a 5.000 abitanti
-	FASCIA C	colore grigio	Comuni da	5.001 fino a 10.000 abitanti
-	FASCIA D	colore rosso	Comuni da	10.001 fino a 30.000 abitanti
-	FASCIA E	colore verde	Comuni da	30.001 fino a 100.000 abitanti
-	FASCIA F	colore viola	Comuni da	100.001 fino a 250.000 abitanti

Nell'ambito di ciascuna fascia demografica, i Comuni sono elencati in ordine alfabetico. Per ciascun Comune i Consiglieri sono inseriti anch'essi in ordine alfabetico, subito dopo il nominativo del Sindaco.

2. A seguito del decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta del Segretario generale della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali, i Segretari comunali e, solo in sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014 il Segretario generale della Provincia, fra il 34° e 32° giorno antecedente l'elezione, trasmettono all'Ufficio elettorale, a mezzo PEC, rispettivamente un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori in carica (Sindaco e Consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione e un'attestazione contenente l'elenco degli amministratori provinciali (Presidente e Consiglieri della Provincia) uscenti.

3. Il Segretario comunale nell'attestazione indica, per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta e relativa data di scadenza.

4. Solo in sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014, il Segretario generale nell'attestazione indica, per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta.

5. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia, entro il 30° giorno antecedente la votazione, per consentire il calcolo del numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle candidature e delle liste.

6. Acquisiti i dati di cui sopra, con Provvedimento del Responsabile dell'Ufficio elettorale viene determinato il corpo elettorale.

## **Art. 8 – Comunicazioni circa la cessazione dalla carica**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, commi 65 e 69, della Legge n. 56/2014, ai fini di cui all'articolo 7 del presente manuale operativo, sarà cura del Segretario comunale comunicare alla Provincia, tempestivamente e comunque non oltre tre (3) giorni dal verificarsi, la cessazione dalla carica di Sindaco o di Consigliere comunale.
2. Nel caso di comunicazioni pervenute dai Comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno prima della votazione, l'Ufficio elettorale, sulla base delle successive attestazioni, provvede a fare apposite annotazioni sulle liste di elettori.
3. Analogamente i Sindaci e i Consiglieri comunali candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo Comune.
4. Il provvedimento di determinazione del corpo elettorale verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

## **Art. 9 – Requisiti per la candidatura**

1. Per le cause di incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili.
2. Nessun candidato, rispettivamente alla carica di Presidente o di Consigliere provinciale, può accettare la candidatura in più liste.
3. Quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, è ammessa la presentazione della candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere. Il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente ed il seggio di Consigliere provinciale viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.
4. Quando l'elezione del Presidente della Provincia non si svolge nella stessa data dell'elezione del Consiglio provinciale è ammessa la presentazione della candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei Sindaci che già ricoprono la carica di Consigliere provinciale. In caso di elezione a Presidente, questi cessa dalla carica di Consigliere provinciale ed al suo posto subentra, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, legge 56/2014, il candidato che, nella medesima lista, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

**CAPO III**  
**PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE, FORMAZIONE DELLE LISTE E**  
**SOTTOSCRIZIONI**

**Art. 10 – Candidatura alla carica di Presidente della Provincia**

1. Del candidato a Presidente devono essere indicati i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, Comune presso cui ricopre la carica di Sindaco, scadenza del relativo mandato o, in sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014, la carica di Presidente o Consigliere provinciale uscente.
2. La candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 % degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del Responsabile dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali, pubblicato sul sito istituzionale al link "*Elezioni provinciali 2016*".

**Art. 11 – Candidatura alla carica di Consigliere provinciale. Formazione delle liste**

1. Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi cioè: da non più di 12 e da non meno di 6 candidati.
2. I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
3. Di ciascun candidato alla carica di Consigliere devono essere indicati i seguenti dati: cognome, nome, luogo e data di nascita, la carica ricoperta (Sindaco o Consigliere comunale), il Comune presso cui sono stati eletti o, in sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014, la carica di Presidente o Consigliere provinciale uscente.
4. La presentazione delle liste dei candidati al Consiglio provinciale deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 70, della Legge n. 56/2014, da almeno il 5 % degli aventi diritto al voto.
5. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento del Responsabile dell'Ufficio elettorale di determinazione del corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali e pubblicato sul sito, internet istituzionale al link "*Elezioni provinciali 2016*".

**Art. 12 – Sottoscrizione delle candidature e delle liste. Autenticazione.**

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come individuati con il provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
2. I candidati non possono sottoscrivere le liste o le candidature a Presidente, né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione.



3. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere, rispettivamente per ciascuna elezione, più di una candidatura a Presidente e più di una dichiarazione di presentazione di lista a Consigliere provinciale. Pertanto, quando le elezioni del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale si svolgono nella stessa data, i sottoscrittori delle liste a Consigliere provinciale possono sottoscrivere una candidatura a Presidente della Provincia e viceversa.

4. I Consiglieri provinciali uscenti, identificati ai sensi dell'art.1, comma 79 e 80, Legge n. 56/2014, non possono essere sottoscrittori di lista, né procedere alle autenticazioni di firma previste nel presente manuale operativo.

5. Per ogni sottoscrittore va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno di essi. Va altresì indicato il Comune, appartenente al territorio della Provincia, nel quale sono stati eletti, con la specificazione della carica rivestita (Sindaco o Consigliere comunale).

6. La firma di ogni sottoscrittore, in ogni caso, deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni: da Notaio, Giudice di pace, Cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali o delle sezioni distaccate dei Tribunali, Segretario delle Procure della Repubblica, Presidente della Provincia, Sindaco, Assessore comunale, Assessore provinciale, Presidente del Consiglio comunale, Presidente del Consiglio circoscrizionale, Vicepresidente del Consiglio circoscrizionale, Segretario comunale, Segretario provinciale, funzionario incaricato dal Sindaco, funzionario incaricato dal Presidente della Provincia nonché Consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al Sindaco.

7. I Consiglieri comunali possono autenticare le firme, rispettando il principio di territorialità della Provincia di cui fa parte il Comune di appartenenza.

8. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..

### **Art. 13 – Rappresentanza di entrambi i generi nelle liste dei candidati a Consigliere provinciale**

1. Nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215 (pubblicata sulla G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2012) non si applica il comma 71 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 ai sensi del quale nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In caso contrario, l'Ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto della disposizione di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto è inammissibile.

### **Art. 14 – Denominazione delle liste e contrassegno elettorale**

1. Ciascuna lista è identificata da una denominazione caratterizzante e tale da non ingenerare equivoci e deve essere corredata da contrassegno elettorale di forma circolare al cui interno possono essere contenuti, anche in forma composita, simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel Consiglio della Regione Emilia-Romagna. Qualora il

contrassegno contenga tali simboli, deve essere depositato un atto di autorizzazione all'uso da parte del Presidente o Segretario o rappresentante legale, a livello nazionale o regionale o provinciale, del partito o gruppo politico in questione, autenticato ai sensi dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e ss.mm.ii..

2. I contrassegni non devono essere tra loro confondibili, non possono riportare simboli o diciture tradizionalmente usati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione.

3. Il contrassegno, circoscritto in un cerchio del diametro di 30 mm, da presentarsi in duplice formato cartaceo non lucido, dovrà essere presentato anche su supporto informatico in formato file non modificabile.

#### **CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

##### **Art. 15 – Dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia**

1. La candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio elettorale, nei termini di cui all'art. 18 del presente manuale, con la dichiarazione, redatta su moduli predefiniti, contenente:

- a) la candidatura alla carica di Presidente della Provincia, redatta come indicato all'articolo 10 intitolato "*Candidatura alla carica di Presidente della Provincia*";
- b) le sottoscrizione della candidatura nelle modalità previste dall'art. 12 denominato "*Sottoscrizione delle candidature e delle liste. Autenticazione*";
- c) la dichiarazione, autenticata da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della Legge n. 53/1990 e ss.mm.ii, di accettazione della candidatura alla carica di Presidente contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge redatta sul modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia sezione "*Elezioni provinciali 2016*".

2. La dichiarazione può contenere:

- i) il nominativo di un delegato effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, scelti tra gli elettori Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia, per ricevere le comunicazioni di ammissione o di ricusazione della lista, e per presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio, ai fini dell'attribuzione della numerazione progressiva dei candidati ammessi alla carica di Presidente;
- ii) la designazione, da parte del delegato della candidatura alla carica di Presidente, del nominativo del rappresentante della candidatura alla carica di Presidente presso il seggio elettorale. Il rappresentante presso il seggio può anche non essere elettore delle consultazioni, purché, previa esibizione della tessera elettorale al Presidente di seggio, dimostri di essere in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati;

In mancanza dell'individuazione del delegato, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al candidato alla carica di Presidente della Provincia che potrà svolgere le attività del delegato. L'eventuale mancata indicazione del delegato non comporterà la nullità della dichiarazione.

## **Art. 16 – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale**

1. La lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale è presentata all'Ufficio elettorale, nei termini di cui all'art. 18 del presente manuale, con la dichiarazione redatta su moduli predefiniti, contenente:

- a) la lista dei candidati alla carica di Consigliere provinciale, redatta come indicato all'articolo 11 intitolato "*Candidatura alla carica di Consigliere provinciale. Formazione delle liste*";
- b) le sottoscrizioni della lista nelle modalità previste dall'art. 12 denominato "*Sottoscrizione delle candidature e delle liste. Autenticazione*";
- c) le dichiarazioni autenticate, da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'art. 14 della Legge n. 53/1990 e ss.mm.ii, di accettazione della candidatura alla carica di Consigliere provinciale contenenti la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., di ogni candidato Consigliere attestante l'insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge e di non aver accettato la candidatura in altra lista, redatta sul modello appositamente predisposto e disponibile sul sito internet della Provincia sezione "*Elezioni provinciali 2016*", nonché il supporto informatico contenente il contrassegno con file in formato non modificabile;
- d) la denominazione della lista e il contrassegno, predisposto secondo quanto indicato all'art. 14 del presente manuale.

2. La dichiarazione può contenere:

- i) il nominativo di un delegato di lista effettivo ed, eventualmente, anche di un delegato supplente, scelti tra gli elettori Sindaci o i Consiglieri dei Comuni della Provincia, per ricevere le comunicazioni di ammissione o di riconsiliazione della lista, e per presenziare alle operazioni dell'Ufficio elettorale di sorteggio delle liste ammesse ai fini dell'attribuzione della numerazione progressiva.
- ii) la designazione, da parte del delegato di lista, del nominativo del rappresentante di lista a presiedere presso il seggio elettorale. Il rappresentante presso il seggio può anche non essere elettore delle consultazioni, purché, previa esibizione della tessera elettorale al Presidente di seggio, dimostri di essere in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati;

In mancanza dell'individuazione del delegato, ogni eventuale comunicazione relativa agli atti del procedimento sarà fatta al capolista delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale che potrà svolgere le attività del delegato. L'eventuale mancata indicazione del delegato non comporterà la nullità della dichiarazione.

## **Art. 17 – Rinuncia alla candidatura**

1. La rinuncia alla candidatura è presentata con le stesse modalità e negli stessi termini dell'accettazione.

2. Eventuali rinunce alla candidatura alla carica di Consigliere provinciale intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

## **Art. 18 – Materiale presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Provincia e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale. Propaganda elettorale.**

1. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale - intesa come loro “materiale” consegna - devono essere fatte, ai sensi dell’art. 1, commi 61 e 73, della Legge n. 56/2014, all’Ufficio elettorale costituito presso la Provincia.
2. Al fine di assicurare al massimo l’esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l’Ufficio elettorale resterà aperto, nel primo giorno (**ventunesimo**), dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e, nel secondo giorno (**ventesimo**), dalle ore 8.00 alle ore 12.00, antecedenti quello di votazione.
3. Dato il carattere di specialità della normativa in materia di procedimenti elettorali non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Opera, nei confronti dei Sindaci o Consiglieri comunali in carica, nonché , in sede di prima applicazione della Legge n. 56/2014, del Presidente della Provincia uscente, il divieto di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale, di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Detti candidati, da cittadini, possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle proprie competenze.
5. Il componente dell’Ufficio elettorale:
  - rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando tra l’altro il giorno e l’ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
  - non può rifiutarsi di ricevere le candidature e i relativi allegati, anche se li ritiene irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia sulla ricevuta che sugli atti, l’ora della ricezione.
  - prende nota dell’identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista, per eventuali comunicazioni.

## **CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE**

### **Art. 19 – Procedure di verifica**

1. Per ciascuna elezione, le candidature alla carica di Presidente della Provincia e/o le liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale sono ammesse ovvero ruscate con provvedimento del Responsabile dell’Ufficio elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° (quindicesimo) giorno antecedente la votazione.
2. L’Ufficio elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della candidatura e/o delle liste, se queste siano state presentate nel periodo indicato nel precedente articolo 18, commi 1 e 2, ruscando quelle liste presentate oltre detto termine.

## **Art. 20 – Verifica delle sottoscrizioni**

1. L'Ufficio elettorale accerta che le firme dei sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme richieste dall'art. 12 del presente manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei sottoscrittori corrisponda al 15 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione alla carica di Presidente della Provincia, ovvero corrisponda al 5 per cento degli aventi diritto al voto, in caso di elezione del Consiglio provinciale, ricusando la candidatura/lista che non raggiunge il numero dei sottoscrittori richiesto.
3. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste o per più candidature a Presidente, è considerata valida la sottoscrizione autenticata per prima.

## **Art. 21 – Verifica del numero dei candidati alla carica di Consigliere provinciale**

1. L'Ufficio elettorale verifica che ciascuna lista presenti il numero minimo e massimo di candidati alla carica di Consigliere provinciale prescritti dall'art. 1, comma 70, della Legge n. 56/2014, ovvero **da un minimo di 6 e da non più di 12 candidati**.
2. Se i candidati presenti sono in numero inferiore al minimo, l'Ufficio elettorale provvede alla ricusazione della lista.
3. Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo, i nominativi in eccedenza vengono ricusati dalla lista in base all'ordine di presentazione della lista stessa.

## **Art. 22 – Verifica delle candidature**

1. Sono cancellati dalla candidatura alla carica di Presidente e dalla lista dei candidati alla carica di Consigliere:
  - a) i candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
  - b) i candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi degli artt. 10 e 12 del D. Lgs. n. 235/2012;
  - c) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Sindaco o Consigliere comunale di uno dei Comuni della Provincia;
  - d) i candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di Presidente o Consigliere provinciale uscente;
  - e) i candidati Sindaci alla carica di Presidente della Provincia il cui mandato scada entro i diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni;
  - f) i candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno od ora precedente o ineleggibili per la relativa consultazione.
2. Se per effetto delle cancellazioni di cui al comma 1 il numero dei candidati in lista si riduce al di sotto del numero minimo prescritto, il Responsabile dell'Ufficio elettorale ne dispone la ricusazione.

3. Nel caso in cui, per effetto di cancellazioni di singoli candidati disposte ai sensi del comma 1, la lista già ridotta ai sensi dell'articolo 21, comma 3, intitolato “*Verifica del numero dei candidati alla carica di Consigliere provinciale*” non raggiunga il numero minimo di candidati prescritto, non si procede a depernare dalla lista i nominativi in eccedenza.

#### **Art. 23 – Esame della denominazione delle liste e dei contrassegni elettorali**

1. L'Ufficio elettorale verifica che la denominazione e il contrassegno elettorale assegnati ad ogni lista sia conforme ai requisiti indicati all'articolo 14 intitolato “*Denominazione delle liste e contrassegno elettorale*” e alle disposizioni di legge vigenti e abbia carattere distintivo rispetto a quella delle altre liste presentate per la stessa elezione.

2. In presenza di denominazioni di lista prive di carattere distintivo, le relative modifiche sono richieste seguendo l'ordine di presentazione.

3. Il contrassegno che non rispetta le prescrizioni del citato articolo 14 deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo invito dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista. In caso di sostituzione del contrassegno aderendo all'invito dell'Ufficio elettorale, tutte le sottoscrizioni e i restanti atti eventualmente prodotti con il precedente contrassegno sono considerati validi, ove regolari per ogni altro aspetto.

#### **Art. 24 – Completamento esame delle candidature**

1. L'Ufficio elettorale deve completare l'esame delle liste e delle candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al capolista e ai candidati a Presidente.

2. Per l'eventuale sostituzione del contrassegno, per la sanatoria di irregolarità o per ogni eventuale integrazione istruttoria, l'Ufficio può assegnare un termine massimo di 24 ore, decorso inutilmente il quale la lista o la candidatura deve essere definitivamente ricusata.

3. L'Ufficio elettorale deve concludere l'attività, adottando i provvedimenti definitivi di ammissione o ricusazione di liste o candidature, entro il termine massimo del 15° giorno antecedente la votazione, comunicando il giorno in cui si svolgeranno le operazioni di sorteggio.

#### **Art. 25 - Numerazione progressiva delle candidature alla carica di Presidente della Provincia e delle liste di candidati alla carica di Consigliere provinciale - Sorteggi**

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 24, il responsabile dell'Ufficio elettorale provvede, tempestivamente, mediante sorteggio, all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente e a ciascuna lista, da riprodurre sulle schede di voto.

2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i candidati come sopra individuati.

3. Le liste dei candidati alla carica di Consigliere provinciale e le candidature alla carica di Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia sezione “*Elezioni provinciali 2016*” entro l'8° giorno antecedente la votazione.

## **CAPO VI**

### **INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

#### **Art. 26 - Designazione del rappresentante di lista e del rappresentante della candidatura alla carica di Presidente e loro facoltà**

1. I delegati o i supplenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente manuale o, ove questi non siano individuati, i capolista e i candidati alla carica di Presidente, hanno la facoltà di designare, tra gli amministratori di uno dei Comuni della Provincia, un rappresentante di lista e un rappresentante di candidatura. I delegati possono designare anche se stessi come rappresentanti.
2. La designazione del rappresentante, effettuata con dichiarazione sottoscritta dai soggetti di cui al comma 1, è trasmessa all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15.00 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.
3. I suddetti rappresentanti, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.
4. Il rappresentante di lista o del candidato alla carica di Presidente presso il seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati da dimostrare con l'esibizione al Presidente del seggio della tessera elettorale.

#### **Art. 27 - Sede delle operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede legale della Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà, 2.
2. Nel decreto di nomina dei componenti del Seggio elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.
3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del seggio elettorale, dell'Ufficio elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto nonché i rappresentanti di lista.

#### **Art. 28 - Adempimenti preliminari del Seggio elettorale**

1. L'Ufficio elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del Comune di appartenenza degli aventi diritto al voto unitamente alla lista elettorale-sezionale della Provincia di Ravenna.
2. Il Seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, svolge le operazioni di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.
3. Per la validità delle operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente.

4. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico Seggio elettorale costituito, nella sede provinciale e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari ivi indicati, come previsti dall'art. 1, comma 62, della Legge n. 56/2014, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

5. L'elettore impossibilitato ad esprimere il voto presso il Seggio elettorale perché ricoverato in luogo di cura nel territorio provinciale, su propria espressa richiesta, può votare in un Seggio volante composto da due componenti del seggio elettorale. I componenti del Seggio volante dovranno mettere in atto tutti gli accorgimenti per garantire la segretezza del voto.

### **Art. 29 - Compiti e poteri del Presidente del Seggio.**

1. Il Presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'Ufficio elettorale, decide su:
  - difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;
  - reclami, anche orali e proteste;
  - contestazione e nullità dei voti.
2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il Presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il Presidente. Tuttavia in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala e farsi assistere anche senza richiesta del Presidente. Non possono entrare invece se il Presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il Presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il Presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'Ufficio elettorale.
6. Il Presidente, uditi i componenti dell'Ufficio, può disporre in ogni momento l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

### **Art. 30 - Funzioni del Vicepresidente**

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il Presidente, o il Vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal Seggio elettorale.

### **Art. 31 - Compiti del segretario e degli scrutatori.**

1. Il segretario assiste il Presidente, o il Vicepresidente, in tutte le operazioni del Seggio. In particolare:



- a) compila i verbali delle operazioni del Seggio;
- b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'Ufficio elettorale registra i voti espressi;
- c) confeziona il plico contenente le tabelle, i verbali, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.

2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.

## **CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

### **Art. 32 - Insediamento del Seggio elettorale**

1. Il Seggio elettorale si insedia nel pomeriggio del giorno antecedente a quello fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di insediamento del Seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto dell'insediamento del Seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori risultante dal provvedimento di determinazione del corpo elettorale.
4. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro dell'Amministrazione provinciale.
5. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del Presidente, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
6. Il Presidente di Seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

### **Art. 33 - Votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del Seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito, può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al Comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal Presidente del Seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere

il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti “deteriorata”, cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.

5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del Seggio; possono assistere i rappresentanti di lista, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.

6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20.00; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali del Seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

#### **Art. 34 - Modalità di espressione del voto per il candidato alla carica di Presidente della Provincia**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei candidati alla carica di Presidente che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della Legge n. 56/2014.

2. L'elettore esprime il proprio voto crociando un solo nominativo di candidato alla carica di Presidente della Provincia stampato sulla scheda.

#### **Art. 35 - Modalità di espressione del voto per i candidati alla carica di Consigliere provinciale**

1. Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge n. 56/2014. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compresa nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 32, 33 e 34.

2. Prevale sempre la volontà espressa dall'elettore con l'indicazione del nominativo rispetto al segno apposto erroneamente sulla denominazione o contrassegno di una delle liste dei candidati; salvo che per gli eventuali casi di omonimia per i quali l'espressione di voto viene avvalorata dal segno tracciato sulla lista. La scheda si considera nulla in caso di voto espresso per due o più candidati.

#### **Art. 36 - Operazioni di scrutinio**

1. Lo scrutinio ha inizio **alle ore 9.00 del giorno successivo** alla votazione. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti di lista.

2. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:

- verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

3. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

4. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al Presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella di scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei Comuni della Provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia nonché il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche.

5. Le schede non contenenti espressioni di voto (schede bianche) sono annullate sul retro dal Presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'Amministrazione provinciale.

6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- non sono quelle autenticate dal Seggio elettorale;
- non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
- contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

8. Al termine dello scrutinio, il Presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- numero degli elettori iscritti alla lista sezionale e numero dei votanti e non votanti;
- numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

9. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni lista e ad ogni candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

### **Art. 37 - Materiale elettorale**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del Seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- o la lista sezionale-elettorale, firmato da tutti i componenti del Seggio elettorale;
- o le tabelle di scrutinio e i verbali delle operazioni di voto, sottoscritti dal segretario e dagli altri componenti del Seggio elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal Presidente di Seggio e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'Amministrazione provinciale.

3. Il Presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al responsabile dell'Ufficio elettorale e procede alla chiusura della sala individuata quale sede elettorale.

### **Art. 38 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia**

1. Il Responsabile dell'Ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della Legge n. 56/2014 (comma 63). In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età (comma 64).

2. In considerazione del fatto che è ammessa la candidatura da parte dei Sindaci sia alla carica di Presidente sia alla carica di Consigliere provinciale, il candidato che sia eletto contemporaneamente Presidente della Provincia e Consigliere provinciale viene proclamato eletto alla carica di Presidente della Provincia e il seggio di Consigliere provinciale, viene, in sede di proclamazione, attribuito al candidato della medesima lista che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata.

### **Art. 39 - Proclamazione alla carica di Consigliere provinciale**

1. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti (preferenze) ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

2. I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 56/2014.

3. I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

4. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

### **Art. 40 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale. Pubblicazione e Comunicazioni istituzionali.**

1. Entro il giorno successivo alla data di scrutinio il Responsabile dell'Ufficio elettorale di cui all'art. 3, con proprio provvedimento, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, entro i successivi tre giorni, alla pubblicazione del medesimo all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Provincia nella sezione "*Elezioni provinciali 2016*", nonché dell'elenco dei nominativi dei candidati proclamati eletti, rispettivamente alla carica di presidente della Provincia e alla carica di Consigliere provinciale, ai fini degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 33/2013, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

2. Il Responsabile dell'Ufficio elettorale provvede tempestivamente a comunicare l'esito delle votazioni provinciali a Prefettura, Regione Emilia-Romagna, Comuni della Provincia di Ravenna.

### **Art. 41 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla Legge 7 aprile 2014, n. 56 c.d. "Legge Delrio", alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Consiglio comunale e provinciale, in quanto compatibili nonché alle Circolari ministeriali specifiche in materia.